

Consiglio Ue, raggiunto accordo su migrazioni e asilo

Ecco le novità principali su procedure di frontiera, esame domande d'asilo e solidarietà tra Stati membri. Saranno la base per il negoziato con il Parlamento europeo

(www.integrazionemigranti.gov.it) - Il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto ieri un **accordo** sulla procedura di asilo e sul regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che costituirà la base dei negoziati con il Parlamento europeo. Di seguito, le misure principali sintetizzate in una nota del Consiglio.

Snellimento della procedura di asilo

Il regolamento sulla procedura d'asilo (**asylum procedure regulation APR**) stabilisce una procedura comune in tutta l'UE che gli Stati membri devono seguire quando le persone chiedono protezione internazionale. Il regolamento razionalizza le modalità procedurali (ad esempio, la durata della procedura) e stabilisce standard per i diritti dei richiedenti asilo (ad esempio, il servizio di un interprete o il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale). Il regolamento mira anche a prevenire gli abusi del sistema, stabilendo chiari obblighi per i richiedenti di cooperare con le autorità durante tutta la procedura.

Procedure di frontiera

L'APR introduce anche procedure di frontiera obbligatorie, con lo scopo di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell'UE se le domande sono **infondate o inammissibili**. Le persone soggette alla procedura di frontiera per l'asilo **non sono autorizzate a entrare** nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera si applicherebbe quando un richiedente asilo presenta una domanda a un valico di frontiera esterna, dopo essere stato fermato in relazione a un **attraversamento illegale** della frontiera e dopo essere **sbarcato** in seguito a un'operazione di ricerca e salvataggio. La procedura è obbligatoria per gli Stati membri se il richiedente è un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, se ha ingannato le autorità con informazioni false o omettendo informazioni e se il richiedente ha una nazionalità con un tasso di riconoscimento inferiore al 20%. La durata complessiva della procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera non dovrebbe superare i 6 mesi.

Capacità adeguata

Per espletare le procedure di frontiera, gli Stati membri devono stabilire una **capacità adeguata, in termini di accoglienza e risorse umane**, necessaria per esaminare in qualsiasi momento un determinato numero di domande e per eseguire le decisioni di rimpatrio. A livello dell'UE questa capacità adeguata è di **30.000 persone**. La capacità adeguata di ciascuno Stato membro sarà stabilita sulla base di una **formula** che tiene conto del numero di attraversamenti irregolari delle frontiere e di respingimenti in un periodo di tre anni.

Modifica delle regole di Dublino

Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (**asylum and migration management regulation AMMR**) dovrebbe sostituire, una volta approvato,

l'attuale **regolamento di Dublino**. Il regolamento di Dublino stabilisce le regole che determinano quale Stato membro sia **responsabile dell'esame di una domanda di asilo**. L'AMMR **snellirà queste regole e accorcerà i tempi**. Ad esempio, l'attuale complessa procedura di ripresa in carico, volta a trasferire un richiedente allo Stato membro competente per la sua domanda, sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico.

Nuovo meccanismo di solidarietà

Per bilanciare l'attuale sistema in cui pochi Stati membri sono responsabili della stragrande maggioranza delle domande di asilo, viene proposto un nuovo meccanismo di solidarietà semplice, prevedibile e attuabile. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria con la flessibilità degli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei singoli contributi. Tali contributi comprendono la **ricollocazione, i contributi finanziari o misure di solidarietà alternative**, come l'invio di personale o misure incentrate sul rafforzamento delle capacità. Gli Stati membri hanno piena discrezione sul tipo di solidarietà che contribuiscono.

Nessuno Stato membro sarà mai obbligato a effettuare ricollocazioni.

Ci sarà un **numero minimo annuale di ricollocazioni** dagli Stati membri in cui la maggior parte delle persone entra nell'UE verso Stati membri meno esposti a tali arrivi. Questo numero è fissato a **30.000**, mentre il numero minimo annuale di contributi finanziari sarà fissato a **20.000 euro per ricollocazione**. Queste cifre possono essere aumentate se necessario e saranno prese in considerazione anche le situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno. Per compensare un numero eventualmente insufficiente di ricollocazioni promesse, saranno disponibili **compensazioni di responsabilità** come misura di solidarietà di secondo livello, a favore degli Stati membri che beneficiano della solidarietà. Ciò significa che lo Stato membro contribuente si assumerà la responsabilità dell'esame di una domanda di asilo da parte di persone che, in circostanze normali, sarebbero soggette a un trasferimento verso lo Stato membro competente (Stato membro beneficiario). Questo schema diventerà obbligatorio se gli impegni di ricollocazione non raggiungeranno il 60% del fabbisogno totale individuato dal Consiglio per l'anno in questione o non raggiungeranno il numero stabilito dal regolamento (30.000).

Prevenzione degli abusi e dei movimenti secondari

L'AMMR contiene anche misure volte a prevenire gli abusi da parte del richiedente asilo e a evitare i movimenti secondari (quando un migrante si sposta dal Paese in cui è arrivato per cercare protezione o reinsediamento permanente altrove). Il regolamento stabilisce, ad esempio, l'obbligo per i richiedenti asilo di presentare **domanda negli Stati membri di primo ingresso o di soggiorno legale**. Il regolamento scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione o trasferimento della responsabilità tra gli Stati membri, riducendo così le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda. Mentre il nuovo regolamento dovrebbe mantenere le regole principali sulla determinazione della responsabilità, le misure concordate includono **limiti temporali** modificati per la sua durata:

-lo **Stato membro di primo ingresso** sarà competente per la domanda d'asilo per un periodo di **due anni**;

-quando un Paese vuole trasferire una persona allo Stato membro che è effettivamente responsabile per il migrante e questa persona **si sottrae** (ad esempio quando il migrante si nasconde per eludere il trasferimento) la **responsabilità passerà allo Stato membro** che trasferisce la persona dopo tre anni;

-**se uno Stato membro respinge** un richiedente nella procedura di frontiera, la sua responsabilità per quella persona terminerà dopo **15 mesi** (in caso di rinnovo della domanda).

Contesto e prossime tappe

Entrambi gli atti legislativi su cui il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale fanno parte del **Patto su migrazione e asilo**, che consiste in una serie di proposte di riforma delle norme dell'UE in materia di migrazione e asilo. Il Nuovo Patto su migrazione e asilo, che è entrato in vigore il 23 settembre 2020, è stato accompagnato da una serie di **proposte legislative**. Tra queste, un regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e una modifica alla proposta del 2016 per un regolamento sulle procedure di asilo.